

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE UNIONE TRAPIANTATI DI POLMONE PADOVA ONLUS

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

L'organizzazione di volontariato denominata UNIONE TRAPIANTATI POMONE DI PADOVA ONLUS assume la forma giuridica di Associazione apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in VIA GIUSTINIANI, 2 – PADOVA presso il Reparto di Chirurgia Toracica del Policlinico Universitario.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 STATUTO

L'associazione di volontariato UNIONE TRAPIANTATI POMONE DI PADOVA ONLUS è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti della Legge 11 agosto n. 266, delle Leggi Regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente e gratuitamente finalità di solidarietà nei confronti delle persone disagiate nell'ambito socio – sanitario.

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

- assistenza psicologica e orientamento, consulenza informativa e sostegno morale alle persone con malattie polmonari in attesa di trapianto polmonare o già trapiantati;
- essere il punto di riferimento per le famiglie delle persone con malattie polmonari e trapiantate, promuovendo attività di sostegno e di informazione al fine di alleviarne i compiti assistenziali e le problematiche post-trapianto;
- coadiuvare l'opera del personale addetto al benessere psico-fisico dei pazienti;
- svolgimento di tutte le attività sopra elencate anche nei confronti dei pazienti immobilizzati all'interno delle proprie abitazioni o abitanti fuori regione tramite telefono o altri mezzi di comunicazione;
- migliorare le condizioni di degenza ospedaliera dei pazienti;
- migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività di assistenza dei familiari.

L'associazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto con l'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche.

ART. 6 AMMISSIONE

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci dell'Associazione hanno diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
- Essere informati sull'attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi della legge;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 9 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice presidente.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.

I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 11 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve:

- Approvare il conto consultivo;
- Fissare l'importo della quota sociale annuale;
- Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approvare l'eventuale regolamento interno;
- Eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio direttivo;
- Deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART.12 CONVOCAZIONE

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno e inviata per posta o e-mail almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, e mediante avviso pubblicato nel sito www.unitp-pd.it e nella bacheca della sede dell'associazione.

ART. 13 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritti di voto.

ART. 14 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il 50% più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da tre a nove componenti, eletti dall'assemblea tra i soci, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili non oltre 3 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli 3 membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'assemblea assieme agli altri componenti del consiglio.

ART. 16 IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Contributi degli aderenti e/o di privati;
- Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

ART. 18 I BENI

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati immobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dai soci.

ART. 19 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 20 PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' MARGINALI

I proventi derivanti commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione.

L'assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione e con i principi della Legge 266/91.

ART. 21 BILANCIO

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consultivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consultivo.

ART. 22 CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 23 PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla Legge 266/91.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 24 RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della Legge 266/91.

ART. 25 RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione di volontariato risponde con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26 ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 27 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 28 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Questo articolo è composto da 28 articoli disposti su 4 pagine.

Letto ed approvato dall'assemblea straordinaria del 02.04.2016